




**ORDINE degli
INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

ADDENDUM

PROCEDURA ORGANIZZATIVA DI SICUREZZA IN CANTIERE

PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19





ADDENDUM

PROCEDURA ORGANIZZATIVA DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN CANTIERE

INTRODUZIONE

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, in riferimento all'attuazione delle misure anticontagio nei cantieri, così come stabilite dai protocolli emergenziali, sulla base delle conoscenze continuamente aggiornate e validate sulla diffusione del contagio da Covid-19, sulla scorta dell'insieme di informazioni sviluppate sistematicamente, ha sentito l'esigenza di fornire indicazioni ai CSE per un poter indirizzare ad un comportamento univoco.

L'intento è quello di voler fornire un orientamento comune da potersi applicare in tutti i cantieri, anche, e forse soprattutto, in quelli dove non è prevista la figura del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione.

Il Coordinatore deve essere in possesso di specifici requisiti per poter esercitare l'attività. Per quanto riguarda il percorso formativo, il Coordinatore deve possedere un titolo di studio (diploma, laurea o laurea magistrale) esclusivamente in discipline tecniche che, per ordinamento degli studi, non comprendono insegnamenti in campo sanitario.

Al Coordinatore non possono essere demandate attività sanitarie e specifiche come ad esempio quelle relative ad un rischio biologico generico quale è il COVID-19. Il Coordinatore, oltre a sconfinare dal proprio campo esercitando professioni per cui non è abilitato, **potrebbe rischiare di assumere atteggiamenti ed iniziative inutili se non addirittura controproducenti**. In tal senso è bene evidenziare che un'errata valutazione del rischio biologico ed un'inadeguata individuazione delle misure di contenimento potrebbe comportare la diffusione del virus vanificando gli sforzi da tutti compiuti per impedire il diffondersi della pandemia.

I compiti del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono, in via del tutto generale, quelli di **analizzare i rischi specifici del singolo cantiere per prevenirli o ridurli a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori**. **Compiti diversi, quali la valutazione di rischi biologici presenti in un singolo cantiere come in ogni altro luogo, non possono essere demandati o assunti dal Coordinatore** in quanto non inquadrabili nei rischi relativi allo specifico cantiere e per i quali occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, a prescindere dal luogo ove la stessa si possa venire a trovare. La valutazione del rischio biologico generico non è da trattarsi alla stessa stregua del rischio specifico che può essere presente in un dato cantiere, ma deve essere affrontata ed analizzata per poter minimizzare il rischio stesso in via del tutto generale dato che i rischi sono del tutto analoghi in ogni luogo ove si possono svolgere le attività umane.

Da queste considerazioni di carattere generale, fermo restante la necessità di tutelare chiunque possa accedere ad un cantiere, prendono spunto le presenti indicazioni che, come anticipato, potranno rivestire ruolo ancor maggiori in quei cantieri ove non essendo prevista la figura del Coordinatore per la sicurezza potrebbero insorgere problematiche ancor più pesanti per l'intera collettività.

Le necessarie integrazioni al PSC per l'applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19, proprio non potendosi individuare il rischio da COVID-19 come un rischio specifico del cantiere e non essendo competenza del Coordinatore trattare il rischio biologico generico, devono essere trattate come appendice al PSC e non come aggiornamento del PSC stesso. Non è e non può essere compito del Coordinatore entrare nell'analisi di un rischio generico che, oltretutto, è stato affrontato e trattato con atti emergenziali quali ad esempio il protocollo MIT del 24 aprile 2020 – costituente l'allegato 7 al D.P.C.M. 26 aprile 2020, il rapporto ISS COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità o la Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020.

Compito del Coordinatore deve essere quello di riportare le procedure già emanate nell'apposito allegato al PSC rendendole attuabili nello specifico cantiere alla luce dei rischi specifici già individuati per il cantiere stesso. Sarà poi compito del CSE vigilare sull'esistenza di specifiche procedure all'interno del POS la cui



attuazione non può che essere controllata e di responsabilità del datore di lavoro, anche per il tramite delle figure professionali individuate o incaricate all'interno dell'organizzazione aziendale.

Il PSC è il documento generale di indirizzo che, proprio per sua natura, deve individuare ed analizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle varie fasi lavorative. Ogni aspetto di dettaglio relativo alle singole procedure viene trattato nel POS redatto a cura del datore di lavoro dell'impresa esecutrice e delle eventuali subappaltatrici che è sottoscritto, oltre che dal datore di lavoro, dal Medico competente, dal RSPP e dal RLS o, in alternativa a quest'ultimo, dal RLST. La sottoscrizione del POS da parte del Medico competente, del RSPP e del RLS è intesa come effettiva presa visione del POS medesimo da parti dei soggetti aventi competenza nell'attuazione dello stesso e di verifica preventiva e condivisione di ogni singola procedura da attuarsi.

In maniera del tutto analoga **spetta al CSE non la verifica e/o il controllo dell'attuazione delle singole procedure ma la vigilanza sull'esistenza delle singole procedure** delle cui attuazione sarà, anche in linea con l'art. 2087 del codice civile, responsabile il datore di lavoro anche per il tramite del Direttore di cantiere o del Preposto.

Per l'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 all'interno dei cantieri sarà necessario per l'Appaltatore sostenere delle spese che, seguendo il D. Lgs. 81/08, in parte potrebbero essere trattate come oneri per la sicurezza (quali ad esempio i DPI) ed in parte come costi per la sicurezza (quali ad esempio gli ulteriori servizi igienici), con il relativo dovuto distinguo anche per l'individuazione del soggetto a cui viene ad essere imputata la relativa spesa. Ulteriore riflessione deve essere fatta circa le eventuali misure di ristoro per le spese sostenute, parziali o totali, che potranno essere riconosciute al datore di lavoro da parte dello Stato nelle più diverse forme possibili.

Si ritiene che il Coordinatore, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'allegato 7 al D.P.C.M. del 26 marzo 2020 nelle sue premesse *"Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi"* ha il compito di valutare quali possano essere le somme necessarie per l'attuazione delle misure anticontagio all'interno del cantiere producendo un elaborato che però diversifichi, per quanto su esposto, **tali somme dai costi per la sicurezza**: l'elaborato già nella sua denominazione – ad esempio *"valutazione economica delle misure anticontagio"* – potrebbe dar evidenza di tale distinguo.

Compito ben diverso sarà quello di andare a quantificare a consuntivo, ove necessario, tali somme individuando puntualmente la tipologia delle misure anticontagio effettivamente adottate ed i relativi quantitativi, depurandole delle eventuali forme di sussidio pubblico. La rendicontazione delle somme, sicuramente per la quantificazione dei DPI utilizzati, presenta evidenti difficoltà anche proprio per la natura stessa dei dispositivi di protezione individuale che, si ribadisce, non si ritiene possano essere indicati come costi.

Sempre in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato 7 al D.P.C.M. del 26 marzo 2020 nelle sue premesse *"Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi"* con la *"valutazione economica delle misure anticontagio"* nelle quali **devono essere ricompresi gli onorari spettanti al CSE** chiamato d'imperio ad attività straordinarie e non certo ipotizzabili al momento dell'affidamento dell'incarico. L'attuazione delle misure anticontagio, ma ancor più le attività propedeutiche poste in caso al CSE, in analogia a quanto previsto dal D.M. 04 aprile 2001, Tabella B, **sono da compensarsi nella misura del 25% dell'onorario contrattualizzato per la prestazione di CSE per "Adeguamento del Piano e del Fascicolo, art. 5/1/b"**.

Il Presidente

Ing. Pierluigi De Amicis



PREMESSA

Mercoledì 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia, in riferimento alla diffusione planetaria del Cov-Sars-2: un agente patogeno appartenente alla famiglia dei Coronavirus, riscontrato per la prima volta nell'uomo nel Dicembre 2019.

Il COVID-19 (acronimo di CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019) rappresenta un rischio biologico generico, e ad oggi non è disponibile un vaccino, né una terapia certa. L'unica forma per impedire il diffondersi della pandemia è il distanziamento sociale.

"Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione..." - Allegato 7 del DPCM del 26/4/2020.

A causa dell'estensione del fenomeno epidemiologico, le imprese ma più in generale il mondo del lavoro ha recentemente subito, una serie di urgenti restrizioni che hanno condotto, da una parte, a una sostanziale interruzione delle attività produttive del paese (DPCM 22/3/2020, con eccezioni e successive modifiche) e, dall'altra, focalizzato l'attenzione sulla tutela della salute dei lavoratori con gli speculari doveri e responsabilità in capo al datore di lavoro, quest'ultimo inteso non solo come persona fisica, ma anche giuridica.

Nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria la valutazione e la gestione del rischio COVID-19 sono in capo al datore di lavoro infatti il comma 5 dell'Allegato 7 al DPCM del 26/4/2020 recita: "...i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro..."

Nel caso di dipendente che contrae il virus, situazione equiparata a vero e proprio infortunio dal Decreto Legge c.d. "Cura Italia" n. 18 del 17/3/2020, ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"), in occasione di lavoro, (vedi l'Art. 42), il datore di lavoro rischia di rispondere, in sede penale, quando non ha adottato tutte le misure di contenimento dell'infezione da Covid-19, così come raccomandate dalle linee guida e dai protocolli condivisi da governo-imprese-sindacati.

Con nota del 15/05/2020 l'INAIL chiarisce che "Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa".

(vedi il link <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-responsabilita-datore-lavoro-infortunio-covid-19.html>)

Assume un ruolo fondamentale la figura del Medico Competente (MC), che collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) nella gestione del rischio COVID-19 all'interno della sfera aziendale.

È prevista la costituzione, all'interno di ogni cantiere, di un comitato di crisi con funzioni operative e gestorie che prevede anche la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

(sarebbe opportuno coinvolgere le figure riportate nella sezione "aggiornamento del protocollo di regolamentazione")

Cito la giurisprudenza penale che ha sottolineato sia il carattere dinamico dei documenti di valutazione dei rischi (il POS per i cantieri temporanei e mobili), definiti «... strumenti duttili, suscettibili di essere in ogni momento aggiornati per essere costantemente al passo con le esigenze di prevenzione che si ricavano dalla pratica giornaliera dell'attività lavorativa» (Cassazione penale n. 39283/2018), sia il «...concetto dinamico del rischio, che impone l'adeguamento degli strumenti di protezione e l'aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto» (Cassazione penale n. 4706/2017) per sottolineare come il presente documento deve essere dinamico.

Il presente documento, pertanto, è di carattere dinamico, temporaneo ed è suscettibile di modifiche legate alla evoluzione dell'emergenza sanitaria e di eventuali ulteriori disposizioni normative.

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità Sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei



cantieri edili; laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale (tuta, maschere, guanti, occhiali a protezione degli occhi, ecc) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei DPI "le lavorazioni dovranno essere sospese".

In riferimento all'utilizzo di DPI il lavoratore ha l'obbligo di rispettare le indicazioni ricevute dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08 in particolare i commi

b) "osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale"

d) "utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione";

pertanto, nell'eventualità di contagio, conseguenza di comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori si può configurare come un rischio grave ed immediato.

In tal caso il CSE è chiamato ad attuare quanto previsto dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 92 del Testo Unico, sospendendo le singole lavorazioni e contestando l'inottemperanza alle misure disposte all'impresa e segnalando al Committente/RL tale inadempimento.

Qualora il Committente/RL non adottasse provvedimenti, il Coordinatore è chiamato a darne comunicazione alla ASL ed alla DTL.

Vista la difficoltà oggettive del mantenimento del distanziamento sociale durante le tipiche lavorazioni nei cantieri edili e nella fattispecie nei lavori relativi alla riparazione dei danni da sisma (in particolare per gli edifici in riparazione) si consiglia l'utilizzo costante di DPI.

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS

SCOPO

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del virus COVID-19 in cantiere. La presente procedura è da intendersi come appendice costituente parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è valida per tutti i soggetti che a vario titolo sono presenti in cantiere ed applicata ad ogni attività, comprese le forniture.

RIFERIMENTI

- DPCM 26 APRILE 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili del 24 Aprile 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
- DPCM 11 APRILE 2020
- Procedure attuative del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 Marzo 2020 delle parti sociali dell'edilizia
- DPCM 22 Marzo 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili del 19 Marzo 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
- DPCM 11 Marzo 2020
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19



- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro

RESPONSABILITÀ

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori e tutti i soggetti presenti in cantiere a vario titolo circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere le regole e misure comportamentali da adottare obbligatoriamente in cantiere.

TERMINI E DEFINIZIONI

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

RISCHI PREVALENTI

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da **sindrome respiratoria acuta**.



La valutazione è effettuata secondo il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” redatto da INAIL il 09 aprile 2020.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

Metodologia di valutazione:

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di punteggi attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).


Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).



Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Attività Cantiere					
Mansione	Addetti	Esp.	Pros.	Aggr.	rischio
Viaggio	Lavoratori tutti	1	2	1	2
Sopralluoghi e attività coordinamento	preposti	1	1	1,15	1,15
Attività opere edili	Preposti e lavoratori	1	2	1,15	2,30
Attività opere impiantistiche	Preposti e lavoratori	1	2	1,15	2,30
Allestimento e smobilizzo cantiere	Preposti e lavoratori	1	2	1,15	2,30
Forniture a piè d'opera (Art.26 D.Lgs.81/08)	Preposti e fornitori	1	1	1,15	1,15
Collaudi funzionali e test	Preposti e consulenti/fornitori	1	1	1,15	1,15


La presente valutazione è stata effettuata tenendo conto della corretta applicazione di tutte le procedure e le disposizioni del presente documento.

AZIONI E MODALITÀ

Un **nuovo Coronavirus** (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il **nuovo Coronavirus** (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "**COVID-19**" (dove "**CO**" sta per corona, "**VI**" per virus, "**D**" per disease e "**19**" indica l'anno in cui si è manifestata).





PRESCRIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

1. MISURE GENERALI - PROCEDURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

- Mantenere la **distanza interpersonale di un metro**. In caso di emergenze e/o di mutua distanza inferiore a 2 metri usare la mascherina (protezione FFP2 – FFP3) per tutti i lavoratori coinvolti.
- Lavarsi spesso le mani. Dovranno essere messe a disposizione in cantiere soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- Non far entrare in cantiere persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano ed il contatto ravvicinato con persone;
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, pertanto ogni lavoratore dovrà essere dotato di bottiglia/contenitore di acqua personale;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- Non è permesso a personale non autorizzato di accedere in cantiere

2. INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Il datore di lavoro informa tutte le risorse impiegate in cantiere delle seguenti disposizioni:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto della privacy – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;



- Il personale è consapevole e accetta di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;



- Il personale si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la **distanza interpersonale di un metro** e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- Il personale si impegna a rispettare l'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- È precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS



3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni è predisposto un ingresso separato presidiato da personale adeguatamente protetto, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di **1 metro** ed essere dotato di guanti e mascherina con facciale filtrante FFP2/P3
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati servizi igienici dedicati, ed è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale ordinariamente presente in cantiere, per tali apprestamenti è predisposta l'adeguata pulizia giornaliera. Ove non fosse possibile installare appositi servizi igienici verrà prevista nel POS apposita procedura, ad attuarsi da parte del responsabile del cantiere per conto dell'Appaltatore, per l'utilizzo e successiva sanificazione dei servizi presenti.
- È vietato l'accesso in cantiere ai visitatori e a tutte le persone la cui presenza non è strettamente necessaria alle attività produttive del cantiere.






PROCEDURA PER LE FORNITURE A PIE' D'OPERA

In aggiunta a quanto già prescritto, vengono fornite indicazioni in merito alle

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER EMERGENZA COVID-19

1. Gli autisti dei mezzi di trasporto **devono rimanere a bordo dei propri mezzi**: non è consentito l'accesso a locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima interpersonale di almeno **1 metro**.
2. Non è ammesso per i fornitori l'uso dei servizi di cantiere. In caso di necessità fare riferimento agli addetti dell'impresa per servizi alternativi.



In riferimento alle procedure relative all'allerta sanitaria sul territorio italiano per presenza di Coronavirus (COVID 19), salvo ulteriori successive disposizioni, si chiede comunque di attenersi scrupolosamente alle disposizioni emesse dalle autorità nazionali e locali.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione sono inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono indossare tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute





PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PULIZIA E DISINFEZIONE BAGNI CHIMICI

Di seguito sono indicate le procedure di Pulizia e Disinfezione minime che dovranno essere eseguite:

PULIZIA

- Data l'emergenza sanitaria in corso (come da DL n.6 del 23 febbraio 2020 e DL n.19 del 25 marzo 2020) le procedure standard di aspirazione e pulizia devono essere integrate, ad ogni intervento, con la disinfezione tramite prodotti disinfettanti a Presidio Medico-Chirurgico (autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999) su tutte le superfici interne del bagno e del lavamano.

DISINFEZIONE

- Disinfezione dell'interno della cabina bagno e di tutte le superfici ad essa attinenti quali maniglie porta interne ed esterne, lavamano, accessori interni e vasca di raccolta. Tale operazione permette di eliminare o inattivare la presenza di microrganismi patogeni per rendere il bagno **sano ed igienizzato**. L'acqua all'interno del lavamano dovrà essere disinfettata mediante aggiunta di 2-3 mg di cloro per ogni litro di acqua.
- Il presente Protocollo di PULIZIA e DISINFEZIONE deve essere corredato allegando le schede tecniche dei prodotti disinfettanti utilizzati a tale scopo.
- La PULIZIA e DISINFEZIONE del bagno dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del datore di lavoro che informerà delle stesse il CSE.
- Inoltre è prescritta la **pulizia e sanificazione giornaliera** con istituzione di apposito registro di verifica. Inoltre è prescritta in ogni caso la pulizia ad ogni utilizzo. Tali operazioni dovranno essere eseguite da personale formato al riguardo.
- Oltre n.10 unità, o in presenza di personale di differente sesso, in conformità a quanto previsto nell'allegato XII del DLgs.81/08, si dovrà procedere analogamente con l'allestimento di ulteriore bagno.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (RISCHIO RESIDUO)

Ferme restando la disponibilità, vista la fattuale situazione di emergenza, i dispositivi di protezione individuale in relazione alla protezione dal Sars-Cov-2 confluiranno nei costi della sicurezza se relative a procedure interferenti o indicazioni normative

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Nel caso di non disponibilità di liquido detergente dai fornitori sarà adottata la preparazione secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf);
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità





scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuali di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento o, in alternativa, solo se inferiore a 250 unità, tramite gli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;



7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di **2 metri** tra le persone che li occupano, nell'eventualità potranno essere disposte turnazioni per evitare assembramenti;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;
- Il pasto può essere consumato nel proprio locale allestito in cantiere o all'aperto, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza (2 metri) ed evitando assembramenti



8. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

- In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.



- Il datore di lavoro dell'impresa mette a disposizione come luogo di isolamento il locale baraccamento di cantiere, che dovrà essere dotato, in aggiunta alla cassetta di primo soccorso, anche di un kit di mascherine FFP2, guanti monouso in lattice, e/o visiere di protezione, tuta monouso da far indossare al personale che è chiamato ad intervenire per la segnalazione di caso sospetto.
- Successivamente il datore di lavoro/preposto dovrà comunicarlo immediatamente alle autorità sanitarie, committente e CSE.
- Il datore di lavoro collaborerà con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Il datore di lavoro procederà alla sanificazione secondo le indicazioni previste nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.



10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria prosegue secondo il rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'impresa provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.



lavoratori da impegnare.

- Nei cantieri siti nel territorio del comune di L'aquila, in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 71 occorre specifica dichiarazione del MC sulle eventuali particolari condizioni di fragilità dei



11. COMITATO DI VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione e dei successivi ed eventuali suoi adeguamenti, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.



- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmataridel presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
- Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL edell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

12. NUMERI UTILI E RIFERIMENTI SPECIFICI PER L'EMERGENZA COVID-19

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilità 1500. Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila **800 169 326**

L'emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta psicologica delle persone è stato istituito anche il numero verde di supporto psicologico 800.833.833, attivato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

13. INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER L'EMERGENZA COVID-19

- Ogni datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i datori di lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con indicazioni grafiche.
- **Ogni datore dovrà far compilare e custodire tutti i verbali di registro come di seguito riportati in allegato da rendere disponibili per le verifiche da parte del CSE e/o organi di vigilanza.**



Allegato 2 - Scheda misurazione temperatura >37,5°

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°. Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°.

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovrà essere consentito l'accesso al cantiere.

IMPRESA:

SEDE <input type="checkbox"/>	CANTIERE <input type="checkbox"/>	SITO IN:
DATA		
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19		

NOME	COGNOME	ORA DI RILEVAZIONE	FIRMA DEL LAVORATORE

Firma dell'addetto alla misurazione



Allegato 3 - Autocertificazione temperatura corporea <37,5°

IMPRESA:

SEDE CANTIERE SITO IN:

DATA

Il sottoscritto _____ in qualità di

€ Lavoratore autonomo

€ Tecnico esterno

€ Visitatore

€ Altro

dichiara sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37.5° e di poter accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma _____

Il sottoscritto _____ in qualità di Datore di

lavoro dell'impresa _____ in

€ appalto

€ subappalto

€ sub affidamento,

dichiara sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea a tutto il proprio personale presente in cantiere ed è risultata inferiore a 37.5°. Pertanto, dichiara sotto la propria responsabilità, che il proprio personale può accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma _____



Allegato 5 - Informazione altri soggetti

IMPRESA:

SEDE <input type="checkbox"/> CANTIERE <input type="checkbox"/> SITO IN:
DATA

dichiara di aver ricevuto le informazioni relative alle DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 dell'impresa.....al punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO del 24 marzo 2020, , PSC e POS, di essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in azienda/cantiere.

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI	firma
		€ Lavoratore autonomo € Tecnico esterno € Visitatore € Altro	
		€ Lavoratore autonomo € Tecnico esterno € Visitatore € Altro	
		€ Lavoratore autonomo € Tecnico esterno € Visitatore € Altro	
		€ Lavoratore autonomo € Tecnico esterno € Visitatore € Altro	
		€ Lavoratore autonomo € Tecnico esterno € Visitatore € Altro	



15. ALLEGATI CARTELLONISTICA E OPUSCOLI INFORMATIVI

Si allegato di seguito cartelli su informazioni minime da tenere affissi e ben visibili in cantiere ed opuscoli informativi da consegnare ai lavoratori. Ulteriori cartelli/opuscoli potranno essere prescritti anche in corso d'opera dal CSE.

CARTELLONISTICA

COVID-19

DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE

- 1 Lavati spesso le mani**
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute**
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani**
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci**
- 5 Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico**
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol**
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate**
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi**
- 9 Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni**
- 10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo COVID-19**



SICUREZZA DEL SITO ✓

	Lavarsi le mani con regolarità		Evitare il contatto
	Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro		Evitare di toccarsi il viso
	Tossire o starnutire nella piega del gomito		Restare a case se malati

BRADY




**SIETE PREGATI
DI USARE
IL GEL
DISINFETTANTE
GRAZIE**



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

-  **Bagna le mani con l'acqua**
-  **applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani**
-  **friziona le mani palmo contro palmo**
-  **il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa**
-  **palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro**
-  **dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro**
-  **frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa**
-  **frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa**
-  **Risciacqua le mani con l'acqua**
-  **asciuga accuratamente con una salvietta monouso**
-  **usa la salvietta per chiudere il rubinetto**
-  **...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.**

WORLD ALLIANCE FOR PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Ministero della Sanità e la Guardia (MGS), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

World Health Organization

All illustrative procedures have been adapted by the World Health Organization to comply with the information presented in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. No warranty shall be made by the World Health Organization or its staff for damage or any loss from use.

COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE



Come **frizionare** le mani con la soluzione alcolica?


**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**

 Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**


1a  Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

1b  frizionare le mani palmo contro palmo

2  frizionare le mani palmo contro palmo


3  il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4  palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5  corso del le dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6  frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7  frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8  ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hospital Universitario de L'Aquila (H.U.L.), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
(October 2016, version 1)

 World Health Organization

Il presente è un lavoro di cooperazione del World Health Organization con il laboratorio universitario di microbiologia e immunologia dell'Università dell'Aquila. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla World Health Organization. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla World Health Organization. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla World Health Organization.

COME LAVARSI LE MANI CON SOLUZIONE ALCOLICA



OPUSCOLI INFORMATIVI



REGOLE PER IL CANTIERE COVID-19

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti

Divieto di accesso in cantiere in presenza di sintomi influenzali

Prima dell'ingresso in cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea ad ogni lavoratore

Informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l'ingresso in cantiere

In caso di sintomi influenzali rimanere a distanza adeguata dalle altre persone presenti in cantiere

Dichiarare al proprio datore di lavoro o al preposto l'eventuale contatto con persone positive al Virus



FEVER TEST



Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Niente strette di mano

Niente abbracci

Mantenersi sempre alla distanza di almeno un metro gli uni dagli altri

Usare correttamente le mascherine

Non scambiare o condividere bottiglie e bicchieri

Osservare le regole sull'igiene delle mani



Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!





REGOLE BASE DI SICUREZZA COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

OK



Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche

NO



Non toccarsi occhi, naso e bocca

NO



Starnutire dentro un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

OK



Tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

OK



Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool oppure cloro

OK



Usare correttamente le mascherine

I comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso di sintomi

HOME

1



È obbligatorio rimanere a casa in presenza di febbre, con temperatura corporea di almeno 37,5 ° o altri sintomi influenzali

CALL DOCTOR 1500

2



In caso di sintomi influenzali o malessere persistenti stare a casa e telefonare al proprio medico di base/famiglia, oppure al numero 1500.

112

3



In caso di emergenza o aggravamento delle condizioni di salute telefonare al 112

OK



Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico

Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!

cncpt
(Istituto delle scienze e culture)

ANCC
COMMISSIONE NAZIONALE
MATEMATICA PER LE SCUOLE

FORMEDIL
UNTA NAZIONALE PER LA
PROMOSSIONE E L'AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE DELL'INDUSTRIALISTICO

REGOLE BASE GENERALI



**ORDINE degli
INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

**67100 L'AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile
segreteria@ordinga.it**

